



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 18/06

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 39

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

Vista la domanda presentata in data 07/01/2013 prot. 265 dal sig. Maugeri Michele, Legale Rappresentante della società "M.M. s.r.l." con sede in Aci Sant'Antonio in Via A. Maugeri, 11, partita i.v.a. 04564660878, per ottenere il rilascio della Concessione Edilizia in variante al progetto per la realizzazione di edifici per civile abitazione, relativa a soli 4 corpi di fabbrica n° 3 accorpati o tipo "C" e uno singolo tipo "B", in corso di realizzazione in via Sciare Spoto nel fondo individuato come lotto "B" censito in catasto al fg. 6 part. 221 e 1292 ricadente in Z.T.O. C/3 (edilizia stagionale);

Vista la integrazione documenti del 08/07/2013 prot. 11835;

Vista la concessione edilizia n. 28/2009 del 13/08/2009;

Visto il progetto architettonico dei lavori allegato alla predetta istanza, redatto dal Geom. Orazio Rapisarda iscritto al Collegio dei Geom. Della Provincia di Catania al n° 1917

Visto - il parere dell'Ufficio Urbanistica espresso in data 18/06/2013;

Vista la dichiarazione sostitutiva del parere igienico sanitario rilasciata dal tecnico progettista ;

Visti il regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana;

Visti la legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi nazionali e regionali; la Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, la L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978, il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale;

Vista l'attestazione di versamento di €. 150,00 come da vcy. n. 0063 per diritti di segreteria ;

Visti tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, il calcolo dei contributi relativi all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12 luglio 1991;

Salvi i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene e di polizia urbana,

D I S P O N E

Art. 1 - Titolare della concessione

Alla società "M.M. s.r.l." con sede in Aci Sant'Antonio in Via A. Maugeri, 11, partita i.v.a. 04564660878, nella persona del legale rappresentante Sig. Maugeri Michele nato ad Aci Sant'Antonio il 14/02/1966, cod. fisc. **MGR MHL 66B14 A029X**, proprietari degli immobili oggetto di concessione edilizia in variante;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, ad eseguire i lavori in variante al progetto per la realizzazione di edifici per civile abitazione, relativa a soli 4 corpi di fabbrica n° 3 accorpati o tipo "C" e uno singolo tipo "B", in corso di realizzazione in via Sciare Spoto nel fondo individuato come lotto "B" censito in catasto al fg. 6 part. 221 e 1292 ricadente in Z.T.O. C/3 (edilizia stagionale), secondo il progetto costituito da n. 4 tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto Bonifico bancario n° 680 del 19/06/2013.

Art. 3 - Titolo della concessione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Oneri di Urbanizzazione: NON DOVUTO

Contributo sul costo di costruzione: Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 121 del 26/10/2012, è di Euro 1.544.18. Tale somma risulta versata in unica rata con c.c.p. veyl n° 0048 del 19/04/2012;

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato: che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

la data e il numero della presente concessione;

destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge febbraio 1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento: la legge 10/91: la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE; A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni; - che vengano rispettate tutte le prescrizioni prevista nella concessione edilizia originaria.

Li, 10 LUG 2013

Il Resp.le del Procedimento
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Dott. Arch. Giovanna Gurreri)

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 11-07-13 consegnandone copia nelle mani del sig. Prof. Orlando Orsino nella qualità di Tecnico secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant'Antonio li 11-07-13

Il Concessionario

 (Tecnico incaricato)

